



COMUNE DI GURRO

Provincia del V.C.O.



DELIBERAZIONE N. 20

del 19 DICEMBRE 2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019.

L'anno **duemilaventi addì diciannove** del mese di **dicembre** alle ore 10,15 nella Sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAordinaria, in SECONDA convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Sindaco	PRESENTI	ASSENTI
- COSTANTINI Dr. LUIGI VALTER		X	
- PATRITTI ADRIANO		X	
- DRESTI FLORINDO		X	
- CERIOLI ANTONIO		X	
- MINOGGIO FABIO			X
- PATRITTI EMILIO			X
- PORTA ANTONIO			X
- TESTORI CATIA GIOVANNA		X	
- MINOGGIO FLAVIO		X	
- BISMUTI MAURIZIO			X
- MOVALLI ALBERTO			X
	TOTALE	6	5

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. MEROLA Dr. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTANTINI Dr. Luigi Valter, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/05/2015 dal Comune di Gurro;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla revisione ordinaria, cioè alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/09/2017 ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto pertanto che per tali Società è possibile mantenere la partecipazione in quanto, visti gli scopi esposti, trattasi di partecipazione avente per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e di interesse generale per la collettività;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della cognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione", e così dettagliato:

- Società ConserVco spa è da mantenere in quanto produce beni e servizi necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale (servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti)
- Società Vco Servizi spa è in liquidazione (tempo previsto di liquidazione era entro il 31.12.2017, ma è **tuttorà in liquidazione**). Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 04/10/2014 ha approvato lo scioglimento della medesima società. E' tramite tale Società che si partecipa indirettamente a VCO trasporti S.r.l.
- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 35 del 18/11/2017 ha accettato la quota di partecipazione societaria in Vco Trasporti S.r.l. ceduta gratuitamente dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Vco per una quota pari allo 0,37% ma l'acquisizione della predetta quota, derivante dalla messa in liquidazione di Vco Servizi S.p.A., davanti al notaio o altro pubblico ufficiale, **non è stata effettuata**, essendo ancora in corso la liquidazione di Vco Servizi S.p.A.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 il quale dichiara che il parere non è necessario in quanto le stesse non vengono modificate, né viene deciso alienazioni o razionalizzazioni;

Dato atto che :

Sulla proposta di deliberazione cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio che qui di seguito sottoscrive:

Rag. Dresti Rosangela

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:

Dott. Merola Daniele

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati:

D E L I B E R A

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Gurro alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di mantenere per le motivazioni sopra esposte le quote di partecipazione delle seguenti società:

➤ *Società ConserVco spa*

- di ribadire la liquidazione, per le motivazioni sopra esposte, della società Vco Servizi spa, tramite la quale si partecipa indirettamente a VCO trasporti s.r.l. (operazione di liquidazione tuttora in corso);
- di approvare relazione illustrativa dell'esito della ricognizione ordinaria effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2019 risultante dall'allegato B alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dr. Costantini Luigi Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Merola Daniele

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04.02.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04.02.2021

Il Segretario Comunale
Dott. Merola Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. n.267/2000.

Addì, 19/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Merola Daniele